



DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI  
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE III – RISCHIO RILEVANTE E  
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Allo Stabilimento Sasol Italy S.p.A. di Augusta  
[sasol.italy@sasolitaly.telecompost.it](mailto:sasol.italy@sasolitaly.telecompost.it)  
[qse.augusta@sasolitaly.telecompost.it](mailto:qse.augusta@sasolitaly.telecompost.it)

E, p.c.

Alla Commissione Istruttoria IPPC  
[cippc@pec.minambiente.it](mailto:cippc@pec.minambiente.it)

All'ISPRA  
[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento coordinamento amministrativo  
[segreteria.dica@mailbox.governo.it](mailto:segreteria.dica@mailbox.governo.it)

Al Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali  
art.14-ter L.241/90 - Cons. Donato Attubato  
[d.attubato@governo.it](mailto:d.attubato@governo.it)

**OGGETTO:** TRASMISSIONE PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO DI MODIFICA DELL'AIA DELLO STABILIMENTO SASOL ITALY S.P.A. DI AUGUSTA ID 139/1181.

Si trasmette in allegato copia del Parere Istruttorio Conclusivo, reso dalla Commissione AIA-IPPC con nota del 19/03/2018, prot. n. 318/CIPPC.

L'atto fa riferimento al procedimento di modifica del decreto di Autorizzazione integrata ambientale, rilasciato il 28/12/2010, prot. DEC-MIN-1003, per la realizzazione e messa in esercizio di un impianto tecnologico di trattamento per la riduzione volumetrica dei reflui industriali prodotti dallo stabilimento.

Trattandosi di modifiche non sostanziali in conformità con quanto disposto dall'art. 29-*nonies*, comma 1 del d.lgs. n.152/2006 non si darà luogo ad ulteriore provvedimento di autorizzazione.

Si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione Istruttoria nel sopracitato Parere Istruttorio e si informa, altresì, la Commissione che il Gestore ha provveduto ad integrare la tariffa istruttoria come richiesto con nota prot. n. 317/CIPPC del 19/03/2018.

ID Utente: 426  
ID Documento: DVA-D3-AG-426\_2018-0005  
Data stesura: 29/03/2018

✓ Resp. Sez.: Ziantoni A.  
Ufficio: DVA-D3-AG  
Data: 29/03/2018

*Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO<sub>2</sub>*

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57225050 - Fax 06-57225068 e-mail: [dva-3@minambiente.it](mailto:dva-3@minambiente.it)  
e-mail PEC: [DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it](mailto:DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it)

Il parere viene altresì trasmesso ad ISPRA ai fini dell'aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo, reso ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione della presente nota sul sito istituzionale del Ministero.

**Il Dirigente**

Dott. Antonio Ziantoni

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.)

*ALL: prot. CIPPC n. 318 del 19/03/2018*



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE  
INTEGRATA AMBIENTALE - IPPC

---

IL PRESIDENTE

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
c.a. Dott. Antonio Ziantoni  
[aia@pec.minambiente.it](mailto:aia@pec.minambiente.it)

Al Direttore Generale ISPRA  
Via Vitaliano Brancati, 48  
00144 Roma  
[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

**Oggetto:** Trasmissione parere istruttorio conclusivo di modifica di AIA dell'impianto Sasol Augusta ID 1181.

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a del Decr. 335/17 del Ministero dell' Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio Conclusivo dell'impianto in oggetto.

**Il Presidente**

Prof. Armando Brath

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

All.c.s.



**Stabilimento Sasol Italy S.p.A.  
di Augusta (SR)**

**Parere Istruttorio**

**Procedimento per la modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, DVA-DEC-2010-0001003 del 28/12/2010 e ss.mm.ii.. (ID 139/1181)**

Gestore	Sasol Italy S.p.A.
Località	Contrada Marcellino – Augusta (SR)
Gruppo Istruttore	Giovanni Anselmo - referente
	Paolo Bevilacqua
	Stefano Castiglione
	Mario Parlavecchio
	Domenico Morello – Provincia di Siracusa
	Maria Concetta Di Pietro – Comune di Augusta



INDICE

1. Definizioni .....	3
2. Atti e attività istruttoria.....	6
2.1. Atti presupposti .....	6
2.2. Atti normativi.....	7
2.3. Attività istruttorie .....	10
3. Identificazione impianto .....	11
4. Descrizione dell'intervento .....	12
4.1. Premesse .....	12
4.2. Descrizione della modifica proposta.....	12
5. Considerazioni e prescrizioni del Gruppo Istruttore.....	13



## 1. Definizioni

<b>Autorità competente (AC)</b>	Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Direzione Valutazioni Ambientali (DVA).
<b>Autorità di controllo</b>	L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell’articolo 29- <i>decies</i> del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente della Regione Emilia Romagna.
<b>Autorizzazione integrata ambientale (AIA)</b>	Il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l’impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. L’autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all’allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell’allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell’articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l’individuazione e l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, delle attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
<b>Commissione IPPC</b>	La Commissione Istruttoria di cui all’Art. 8- <i>bis</i> del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..
<b>Gestore</b>	Sasol Italy S.p.A. – installazione IPPC sita in comune di Augusta (SR), indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell’Art.5, comma 1, lettera r- <i>bis</i> del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..
<b>Gruppo Istruttore (GI)</b>	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l’istruttoria di cui si tratta.
<b>Installazione</b>	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all’allegato VIII alla Parte Seconda, D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull’inquinamento. E’ considerata accessoria l’attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i- <i>quater</i> del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. come modificato dal D.Lgs. 46/2014).
<b>Inquinamento</b>	L’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell’aria, nell’acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi (Art. 5, comma 1, lettera i- <i>ter</i> del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. come modificato dal D.lgs. 46/2014).



**Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto**

La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.

In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lettera *l-bis*, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., come modificato dal D.Lgs. 46/2014).

La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.

Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

**Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)**

Si intende per:

- 1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;
- 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;
- 3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso (art. 5, c. 1, lettera *l-ter* del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. come modificato dal D.Lgs. 46/2014).

**Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)**

Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lettera *l-ter.1* del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. come modificato dal D.Lgs. 46/2014).

**Conclusioni sulle BAT**

Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lettera *l-ter.2* del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. come modificato dal D.Lgs. 46/2014).



**Relazione  
riferimento**

di

Informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano tali requisiti possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si tiene conto delle linee guida emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lettera *v-bis*, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. come introdotto dal D.Lgs. 46/2014).

**Piano di  
Monitoraggio e  
Controllo (PMC)**

I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-*bis*, comma 1, del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo".

Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'art. 29-*quater* comma 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale.

Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-*bis*, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

**Uffici presso i  
quali sono  
depositati i  
documenti**

I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e sono pubblicati sul sito <http://www.aia.minambiente.it>, al fine della consultazione del pubblico.



**Valori Limite di  
Emissione (VLE)**

La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X alla parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (art. 5, c. 1, lett. *i-octies*, D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. come modificato dal D.Lgs. 46/2014).

## 2. Atti e attività istruttoria

### 2.1. Atti presupposti

Visto il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/DEC/2010/0001003 del 28/12/2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.13 del 18/01/2011;

Vista la lettera del Presidente della Commissione IPPC prot. CIPPC-00\_2012-000301 del 02/05/2012, che assegna l'istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale dello Stabilimento Sasol Italy S.p.A. sito nel comune di Augusta (SR), al Gruppo Istruttore così costituito:

- Ing. Giovanni Anselmo – Referente Gruppo istruttore,
- Prof. Paolo Bevilacqua,
- Cons. Stefano Castiglione;

preso atto che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati nominati, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali:

- Ing. Mario Parlavecchio – Regione Sicilia,
- Ing. Domenico Morello – Provincia di Siracusa,
- Dott.ssa Maria Concetta Di Pietro – Comune di Augusta;

preso atto che ai lavori del Gruppo istruttore della Commissione IPPC sono stati designati, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari e collaboratori dell'ISPRA:

- Dott. Luca Funari - Referente.



## 2.2. Atti normativi

- Visto il D.Lgs. 152/2006 “*Norme in materia ambientale*” Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O e ss.mm.ii.;
- visto il D.Lgs. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del 27/03/2014 – Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE (IED);
- vista la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 “*Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 Agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato I*”;
- visto il Decreto 19 Aprile 2006, recante il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale all'autorità competente statale pubblicato sulla GU n. 98 del 28 Aprile 2006;
- visto l'articolo 5, comma 1, lettera *l-bis* del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che riporta la definizione di modifica sostanziale dell'impianto;
- visto l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (come modificato dal D.Lgs. 46/2014), che prevede che l'Autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:
- devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
  - non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
  - è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente,
  - l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
  - devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
  - deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies;
- visto l'articolo 29-*sexies*, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (come modificato dal D.Lgs. 46/2014), a norma del quale “*i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti*”;
- visto l'articolo 29-*sexies*, comma 3-*bis* del D.Lgs. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. 46/2014), a norma del quale “*L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto*”



*e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione";*

visto l'articolo 29-*sexies*, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mmi.ii. (come modificato dal D.Lgs. 46/2014), ai sensi del quale *"fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso"*;

visto l'articolo 29-*sexies*, comma 4-*bis* del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (come modificato dal D.Lgs. 46/2014), ai sensi del quale *"l'autorità' competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:*

- a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;*
- b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità' competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili";*

visto l'articolo 29-*sexies*, comma 4-*ter* del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.i. (come modificato dal D.Lgs. 46/2014) ai sensi del quale *"l'autorità' competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:*

- a) quando previsto dall'articolo 29-septies;*
- b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui e' ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale";*

visto l'articolo 29-*sexies*, comma 4-*quater* del D.Lgs. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. 46/2014), a norma del quale *"I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una*



*stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.”;*

visto

l'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies del D.Lgs. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014) ai sensi del quale “Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006, l'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:

- a) *quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta per validazione all'autorità competente la relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente;*
- b) *al momento della cessazione definitiva delle attività, valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione;*
- c) *qualora dalla valutazione di cui alla lettera b) risulti che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure;*
- d) *fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello stato del sito indicato nell'istanza, al momento della cessazione definitiva delle attività la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell'autorizzazione per l'installazione esistente, esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio;*
- e) *se non e' tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a), al momento della cessazione definitiva delle attività esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.”;*

vista

la Comunicazione (2014/C 136/01) della Commissione europea recante, *Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali;*

visto

l'articolo 29-septies del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014), ai sensi del quale “nel caso in cui uno strumento di programmazione o di



*pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'amministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorità competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5" con conseguente obbligo per l'autorità competente di prescrivere "... nelle autorizzazioni integrate ambientali degli impianti nell'area interessata, tutte le misure supplementari particolari più rigorose di cui al comma 1 fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale";*

considerato l'atto del MATTM, Prot. 0022295 GAB del 27/10/2014, avente ad oggetto *Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46,*

visto la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 *"Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato".*

### 2.3. Attività istruttorie

Preso atto della comunicazione di avvio del procedimento per la *modifica sostanziale* dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, m\_ante.CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.I.0000080.31-01-2018, per l'installazione di un impianto tecnologico di trattamento per la riduzione volumetrica dei reflui industriali prodotti dallo stabilimento, giusta istanza del 02/01/2018, prot. n. 01/18, acquisita con m\_ante.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0000584.11-01-2018;

vista l'istanza del Gestore del 02/01/2018, prot. n. 01/18, acquisita con m\_ante.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0000584.11-01-2018, e la documentazione tecnica di accompagnamento;

preso atto dei contenuti e delle conclusioni della Relazioni Istruttoria dell'ISPRA, prot. 2018/14833 del 12/02/2018, acquisita dalla Segreteria della Commissione IPPC con prot. m\_ante.CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.I.0000154.13-02-2018;

considerati i contenuti e le disposizioni del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, DVA/DEC/2010/0001003 del 28/12/2010 e ss.mm.ii.;

considerati i contenuti del provvedimento di Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (ID 262), U.prot DVA-2015-0006750 del 11/03/2015;

visti i contenuti dei BREF di riferimento;

preso atto della nota m\_ante.CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.I.0001785.05-12-2017 avente ad oggetto *"Procedimenti di riesame delle AIA rilasciate agli impianti chimici finalizzati*



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**Sasol Italy S.p.A. – Stabilimento di Augusta (SR)**

*ad adeguare il provvedimento alle pertinenti “Conclusioni sul le BAT” sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell’industria chimica”;*

considerato il Decreto 6 marzo 2017, n.58 *“Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’ articolo 8 –bis”;*

considerata la nota m\_amte.CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.I.0001877.20-12-2017 avente ad oggetto *“Decreto MATTM/MSE/MEF 6 marzo 2017, n. 58, recante Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis – Segnalazione criticità”;*

vista la mail di trasmissione del Parere Istruttorio inviata per approvazione dalla Segreteria della Commissione IPPC al Gruppo Istruttore in data 28 febbraio 2018, avente prot. m\_amte.CIPPC.0000260 del 9/3/18.

### 3. Identificazione impianto

<b>Denominazione impianto</b>	Sasol Italy s.p.a. – Stabilimento di Augusta (SR)
<b>Indirizzo sede operativa</b>	Contrada Marcellino – Augusta (SR)
<b>Sede Legale</b>	Via Vittorio Pisani, 20 – 20124 Milano
<b>Rappresentante Legale</b>	Stefano Pastori Corso di Porta Vittoria, 4 – 10122 Milano
<b>Tipo impianto</b>	Stabilimento chimico – Esistente
<b>Codice e attività IPPC</b>	<u>Codice IPPC</u> Codice 4.1 (a): Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come idrocarburi semplici”, per la produzione di paraffine lineari, olefine lineari ed alchilati lineari. <u>Classificazione NACE</u> Codice 24.14: Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici. <u>Classificazione NOSE-P</u> Codice 4.1 (a): Idrocarburi semplici.  <u>Codice IPPC</u> Codice 4.1 (b): Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come idrocarburi ossigenati”, per la produzione di alcoli superiori. <u>Classificazione NACE</u> Codice 24.14: Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici. <u>Classificazione NOSE-P</u> Codice 4.1 (b): Idrocarburi ossigenati.
<b>Gestore Impianto</b>	Ing. Guglielmo Arrabito Indirizzo: Contrada Marcellino – 96011 Augusta (SR) Recapiti telefonici: 0931-988413 e-mail: <a href="mailto:guglielmo.arrabito@it.sasol.com">guglielmo.arrabito@it.sasol.com</a>
<b>Referente IPPC</b>	Dott. Claudio Maniscalco Indirizzo: Contrada Marcellino – 96011 Augusta (SR) Recapiti telefonici: 0931-988246 e-mail: <a href="mailto:claudio.maniscalco@it.sasol.com">claudio.maniscalco@it.sasol.com</a>



Impianto a rischio incidente rilevante	SI
Certificazione SGA	UNI EN ISO 14001:2004 con scadenza al 27 Aprile 2018

## 4. Descrizione dell'intervento

### 4.1. Premesse

Con nota m\_ante.CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.I.0000080.31-01-2018 è stato comunicato l'avvio del procedimento ID 139/1181 per la *modifica sostanziale* dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, giusta istanza del Gestore prot. n. 01/18 del 02/01/2018, acquisita dall'Autorità competente con m\_ante.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0000584.11-01-2018.

La sopra citata istanza ha per oggetto la realizzazione e la messa in esercizio di un impianto tecnologico di trattamento per la riduzione volumetrica dei reflui industriali prodotti dallo stabilimento, il parziale riutilizzo nel processo produttivo di una frazione acquosa ed il recupero degli oli.

Il Gestore ha identificato la modifica proposta come *non sostanziale* e ha corrisposto un importo di 2.000 euro quale tariffa istruttoria.

### 4.2. Descrizione della modifica proposta

Così come riportato nella nota del Gestore, prot. n. 01/18 del 02/01/2018, coerentemente con le disposizioni della vigente AIA, l'istanza riguarda la proposta di installazione di un impianto tecnologico per la riduzione volumetrica dei reflui industriali prodotti dallo stabilimento, con parziale riutilizzo nel processo produttivo di una frazione acquosa, con il beneficio di ridurre ulteriormente il consumo di acqua da fonte naturale, ed il recupero di oli dalle esistenti vasche API.

Nello specifico, la proposta progettuale consentirebbe la riduzione volumetrica dei reflui in ingresso con l'ausilio di un decanter che, per centrifugazione lungo l'asse orizzontale, effettua la separazione fisica degli stessi in una fase solida (espulsa in continuo tramite l'azione di una coclea interna coassiale al tamburo di centrifugazione) e in una fase liquida chiarificata (separata in due correnti immiscibili a diversa densità). A monte dell'impianto è, inoltre, prevista l'adozione di una vasca di omogeneizzazione ed equalizzazione delle portate dei reflui in ingresso. Più in dettaglio, secondo quanto descritto dal Gestore, dalla centrifugazione si otterrebbero tre fasi distinte con differenti destinazioni:

- fase solida: i fanghi saranno raccolti in una cassa mobile di accumulo coperta ed avviati a smaltimento rifiuti;
- fase oleosa: ritorna ai circuiti Sasol con una percentuale attesa di recupero fino all'80%;
- fase acquosa: ritorna ai circuiti Sasol.

Il Gestore specifica, altresì, che piccole quantità di polielettrolita organico potranno essere dosate allo scopo di aumentare la frazione di recupero del solido dalla dispersione e che variando i parametri di funzionamento della centrifuga (come ad es. velocità di rotazione tamburo, dosaggio elettrolita, etc.),



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**Sasol Italy S.p.A. – Stabilimento di Augusta (SR)**

in funzione delle caratteristiche dei reflui in ingresso, si riesce ad ottimizzare il processo di separazione.

La seguente tabella, i cui contenuti sono stati direttamente ripresi dalla documentazione allegata all'istanza del Gestore, evidenzia quantitativamente gli obiettivi che lo stesso intende conseguire mediante l'installazione dell'impianto proposto:

Destinazione	Quantità	
	Senza centrifuga*	In presenza di centrifuga
Combustibile Liquido per brucio ai forni di stabilimento	6.800 tonn	600 tonn
Rifiuti solidi e liquidi	1.500 tonn	700 tonn
Prodotti recuperati e destinati alla vendita	2.500 tonn	9.500 tonn
Valore medio determinato negli anni 2011-2012-2013-2014		

Alla luce di quanto sopra riportato, la proposta progettuale consentirebbe, dunque, una riduzione delle quantità dei reflui e dei rifiuti solidi da smaltire, una riduzione dei consumi idrici, una riduzione delle quantità di combustibile liquido da bruciare, con conseguenti miglioramenti in termini di emissioni atmosferiche, e la valorizzazione di alcuni output.

Il Gestore prevede l'avviamento dell'impianto entro giugno 2018.

Per completezza di informazioni si riporta, infine, un stralcio della Relazione Istruttoria dell'ISPRA che evidenzia la necessità di acquisizione di alcuni dettagli inerenti la proposta progettuale del Gestore:

*“Riguardo a quanto dichiarato dal Gestore che le due correnti in uscita dal nuovo impianto tecnologico per la riduzione volumetrica dei reflui industriali, fase acquosa e fase oleosa vengono restituite ai circuiti Sasol, si ritiene che dovrebbero essere acquisiti ulteriori elementi per specificare queste destinazioni, si ritiene dunque utile la formulazione di una richiesta di integrazione riguardo a questi argomenti e un aggiornamento dell'Allegato A.25 per le attività e le fasi coinvolte.*

*Riguardo a quanto dichiarato dal Gestore che le quantità destinate ad impiego come combustibile liquido ai forni di stabilimento, variano secondo il riferimento ripreso in Figura 3 di questa relazione, e quanto invece dichiarato in scheda C.3, riferimento alla scheda B punto B.5.2, le due posizioni sembrano in contrasto. Analogamente per il caso dei consumi di acqua da fonte naturale indicati (diminuzione) e quanto invece dichiarato in scheda C.3, riferimento alla scheda B punto B.2.2.”*

## **5. Considerazioni e prescrizioni del Gruppo Istruttore**

Le dichiarazioni rese dal Gestore con la documentazione trasmessa costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere istruttorio e per le condizioni e prescrizioni ivi contenute, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**Sasol Italy S.p.A. – Stabilimento di Augusta (SR)**

Il Gruppo Istruttore, pertanto, considerata la nota di avvio del procedimento per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui in oggetto (ID 139/1181), analizzati gli allegati tecnici all'istanza del Gestore, prot. n. 01/18 del 02/01/2018, e tenuto conto delle considerazioni e delle conclusioni riportate nella Relazione Istruttoria dell'ISPRA, prot. 2018/14833 del 12/02/2018, ritiene che, coerentemente con i contenuti delle Conclusioni sulle BAT sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica (DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/902 DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 2016), l'implementazione del progetto consenta una riduzione degli impatti sull'ambiente e reputa, pertanto, *non sostanziale* la modifica proposta.

Il Gestore è comunque tenuto a:

- realizzare l'impianto tecnologico proposto coerentemente con i contenuti tecnici allegati all'istanza.
- trasmettere all'Autorità competente, entro tre mesi dalla notifica e con le sole finalità della presa d'atto, una nota di aggiornamento contenente i dettagli informativi della proposta progettuale coerentemente con quanto rappresentato nella parte finale del precedente paragrafo 4.2. Il Gestore, con riferimento alla capacità produttiva, dovrà altresì trasmettere un aggiornamento delle schede riguardanti la produzione dei rifiuti nonché la percentuale di riduzione dei reflui prodotti sul totale prodotto dallo stabilimento, la percentuale di recupero della fase acquosa rispetto al totale approvvigionato da fonte naturale e necessario per i fabbisogni dello stabilimento, la percentuale di recupero degli oli rispetto al totale prodotto dallo stabilimento.

Il presente parere e i contenuti tecnici della documentazione trasmessa dal Gestore (parte integrante del parere) integrano e aggiornano i contenuti della vigente Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata nei confronti dello Stabilimento.